

**REGOLAMENTO DI METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SUL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 47 DEL D.LGS. 14.03.2013, N. 33 E SS.MM.II.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata nella
seduta del 23.05.2018

SEZIONE I - PREMESSE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1.1. Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata (d'ora in poi "**Metro Brescia**" e/o "**Società**") – avente sede legale in Brescia, Via Leonida Magnolini, 3, (C.A.P. 25135), Tel. +39 030.2358966, Fax +39 030.2358536, E-mail: segreteria@metrorescia.eu, posta elettronica certificata (PEC): metrorescia@legalmail.it, indirizzo internet: www.bresciamobilita.it – è società facente parte del Gruppo Brescia Mobilità (d'ora in poi "**Gruppo**"), di cui Brescia Mobilità S.p.A. – società *in house* del Comune di Brescia (d'ora in poi "**Comune**") sottoposta al controllo, al coordinamento ed alla direzione di tale Amministrazione - è capogruppo.

1.2. Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (d'ora in poi "**D.Lgs. 33/2013**") - al cui rispetto è tenuta la Società - assicura l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche; in particolare, per ciò che interessa il presente documento, l'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione ivi previsti; inoltre, l'art. 19, commi 2, 3, 5, 6 e 7, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii. recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (d'ora in poi "**D.Lgs. 175/2016**") estende l'applicazione dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 anche ad alcune fattispecie ivi previste; quanto sopra premesso, le norme di cui al presente documento (d'ora in poi "**Regolamento**") disciplinano il procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013, fatte salve le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previste dagli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 33/2013 medesimo.

1.3. In merito agli obblighi di trasparenza applicabili alla Società, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi "**A.N.A.C.**" e/o "**Autorità**") ha emanato la Delibera dell'8.11.2017, n. 1134, avente ad oggetto "*Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" (d'ora in poi "**Linee Guida A.N.A.C. 2017**").

1.4. Tenuto conto dell'allora vigente disciplina normativa, la Società, unitamente alle altre società del Gruppo, al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 ed alle ulteriori normative, ha, nel dicembre 2014, definito il Programma Triennale per la Trasparenza e

l'Integrità (d'ora in poi "P.T.T.I.") per il triennio 2015-2017, quale allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (d'ora in poi "P.T.P.C.") e strumento per promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa, la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Essi sono stati oggetto di una generale rivisitazione che ha portato, nel gennaio 2016, ad approvare il 1° aggiornamento del P.T.P.C. ed il 1° aggiornamento del P.T.T.I. Il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 e ss.mm.ii. ha abrogato il secondo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che prevedeva l'obbligo per ogni Amministrazione di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Per adempiere alle nuove previsioni normative, secondo quanto indicato dall'A.N.A.C., nel 2° aggiornamento del P.T.P.C. era stato inserito il Titolo Undicesimo interamente dedicato alla materia della trasparenza. Tenuto conto che le Linee Guida A.N.A.C. 2017 prevedono che le misure di trasparenza debbano confluire <<[...] in un'apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", ovvero dell'unico documento contenente insieme misure integrative e misure del "modello 231">>, anche il 3° aggiornamento del P.T.P.C., approvato in data 26.01.2018, contiene il Titolo Undicesimo dedicato alla materia della trasparenza, nell'ambito del quale vengono individuati gli obblighi di trasparenza in conformità alle Linee Guida A.N.A.C. 2017, cui si rinvia ai fini del presente Regolamento. Ai fini del presente Regolamento si terrà conto degli aggiornamenti al P.T.P.C. man mano vigenti.

1.5. In attuazione dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, la Società ha nominato un responsabile per la trasparenza (d'ora in poi "**Responsabile Trasparenza della Società**") – che svolge anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione – nonché un Organismo Indipendente di Valutazione (d'ora in poi "**OIV della Società**"). La Società ha inoltre nominato un soggetto referente all'interno della Società stessa sia per ciò che concerne la prevenzione della corruzione sia per ciò che concerne l'attuazione della trasparenza ("**Referente**").

1.6. Il Comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Brescia in data 12.05.2014, n. 54, ha adottato il "*Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza - disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33*" ("**Regolamento Comunale**") che disciplina, tra l'altro, le modalità di comunicazione e trasparenza delle informazioni riguardanti le società e gli enti dallo stesso controllati, di cui all'art. 22, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, che si allega al presente Regolamento [**All. 1**].

SEZIONE II – OGGETTO - DISCIPLINA SANZIONATORIA EX ART. 47 DEL D.LGS. N. 33/2013

ARTICOLO 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. L'art. 47, del D.Lgs. 33/2013, ai commi 1, 1-bis e 2, prevede che:

(a) la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013¹, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al

¹ **L'art. 14 del D.Lgs. 33/20103 prevede espressamente che:** "1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5". In merito agli obblighi di cui alla lett. f) del co. 1, dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, trattasi di quelli disciplinati all'art. 2, 3 e 4 della L. 5.07.1982, n. 441 e ss.mm.ii. ove è previsto che: "2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina. 3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2. 4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei

momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) a Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione o organismo interessato [art. 47, co. 1];

(b) la sanzione di cui al co. 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, co. 1-ter del D.Lgs. 33/2013², relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo; la stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013³[art. 47, co. 1-bis,];

(c) la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, co. 2 del D.Lgs. 33/2013⁴, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) a Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile della violazione; la stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo

precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza".

² Cfr. nota 1.

³ **L'art. 4-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013** prevede espressamente che: "Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari".

⁴ **L'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, ai commi 1, 2 e 4** prevede espressamente che: **1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. **2.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo [...] **4.** Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).".

compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento [art. 47, co. 2].

2.2. L'art. 19, ai commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016, prevede espressamente che: *“2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4⁵, 46⁶ e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

2.3. L'art. 19, ai commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. 175/2016, prevede espressamente che: *“5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI RESPONSABILI EX ART. 47 DEL D.LGS. 33/2013

3.1. Responsabili ai sensi del presente Regolamento per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 - concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,

⁵ Cfr. nota 4.

⁶ L'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 prevede espressamente che: *1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”*.

nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica - sono i titolari della Società di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, i titolari della Società di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, e i titolari della Società di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali della Società, secondo quanto previsto nel medesimo art. 14 [cfr. articoli 47, co. 1, e 14, commi 1, 1-bis, 1-quinquies del D.Lgs. 33/2013]⁷.

3.2. Responsabili per la mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter, del D.Lgs. 33/2013, degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, sono i dirigenti della Società⁸ [cfr. articoli 47, co. 1-bis, e 14, co. 1-ter, del D.Lgs. 33/2013].

3.3. Responsabile/i per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter, del D.Lgs. 33/2013, è/sono il/i soggetto/i della Società responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione [cfr. articoli 47, co. 1-bis, e 14, co. 1-ter, del D.Lgs. 33/2013].

3.4. Responsabile/i per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, è/sono il/i soggetto/i della Società responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione [cfr. articoli 47, co. 1-bis, e 4-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013].

3.5. Responsabile/i per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, è/sono il/i soggetto/i della Società responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione [cfr. articoli 47, co. 2, e 22, co. 2, del D.Lgs. 33/2013].

3.6. Responsabile/i per la mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 22, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, sono gli amministratori della Società che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento [cfr. articoli 47, co. 2, e 22, co. 2, del D.Lgs.

⁷ Alla data di adozione del presente Regolamento, si applica l'interpretazione resa dall'A.N.A.C. che con Delibera "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN" del 12 aprile 2017, n. 382, ha deliberato di sospendere l'efficacia della propria delibera n. 241/2017 avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 <<Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali>> come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. c) ed f), del D.Lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa di definizione nel merito del giudizio amministrativo instaurato sul tema, ancora in corso, o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

⁸ Per quanto attiene alle previsioni di cui all'art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del D.Lgs. 33/2013, si precisa che, alla data di adozione del presente Regolamento, si applica l'interpretazione resa dal Presidente dall'A.N.A.C. con il comunicato del 7.03.2018, con cui è stato previsto che: "[...] il Consiglio dell'Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere l'efficacia della Determinazione dell'8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale", cui la Società si è adeguata. Si terrà conto mana mano delle interpretazioni rese in materia dall'A.N.A.C.

33/2013]. A tal proposito si richiama il rispetto del Regolamento Comunale ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni [*sub All. 1*]).

3.7. Responsabile/i per la mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016 è/sono il/i soggetto/i della Società responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione [cfr. **articoli 19, co. 3, del D.Lgs. 175/2016 e 47, co. 2, del D.Lgs. 33/2013**].

3.8. Responsabile/i per la mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti di cui all'art. 19, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. 175/2016 è/sono il/i soggetto/i della Società responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione [cfr. **articoli 19, co. 7, del D.Lgs. 175/2016 e 47, co. 2, del D.Lgs. 33/2013**].

3.9. In merito ai contenuti specifici degli obblighi di comunicazione e/o pubblicazione di cui al presente Regolamento – anche in ordine alle tempistiche – si rinvia al D.Lgs. 33/2013, al D.Lgs. 175/2016 e alle norme ivi richiamate e/o applicabili nonché agli atti e/o interpretazione dell'A.N.A.C.

3.10. I soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni, dei documenti e dei dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, ivi compresi quelli di cui ai precedenti commi 3.1. e 3.2., devono inviare gli stessi al Responsabile Trasparenza della Società, nei termini prescritti dalla norma medesima. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio del Responsabile Trasparenza della Società, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta del Responsabile.

3.11. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento, il Responsabile Trasparenza della Società predispone appositi *fac-simile* di modelli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di comunicazione e pubblicazione e li trasmette ai soggetti tenuti, in tempo utile per il rispetto dei termini fissati dal D.Lgs. 33/2013 o da altre disposizioni normative o dall'A.N.A.C. Inoltre, tale Responsabile, nell'ambito dei compiti allo stesso spettanti ai sensi della normativa in materia e del P.T.P.C. della Società man mano vigente, ha l'obbligo di presiedere all'adempimento di tali obblighi con attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti, di coordinamento, di monitoraggio e di controllo al fine di consentire la puntuale attuazione degli stessi.

ARTICOLO 4 – SANZIONI EX ART. 47 DEL D.LGS. 33/2013

4.1. Ai sensi dell'art. 47, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di comunicazione ivi previsti, di cui al precedente art. 3.1., dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile e il relativo

provvedimento è pubblicato sul sito internet della Società, www.bresciamobilita.it, sezione “*Società Trasparente*”, nell’apposita sezione.

4.2. Ai sensi dell’art. 47, co. 1-*bis*, del D.Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione ivi previsti, di cui ai precedenti articoli 3.2., 3.3. e 3.4., dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile.

4.3. Ai sensi dell’art. 47, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione ivi previsti, di cui ai precedenti articoli 3.5. e 3.6., dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile.

4.4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, commi 2, 3, 5, 6 e 7 e 47, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di pubblicazione ivi previsti, di cui ai precedenti articoli 3.7. e 3.8., dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile.

SEZIONE III – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 47 DEL D.LGS. 33/2013

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

5.1. L’art. 47, co. 3, del D.Lgs. 33/2013, prevede che “*Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni*”.

5.2. Ai sensi della disposizione di cui al precedente comma 5.1., il soggetto deputato ad irrogare le sanzioni di cui al co. 1, dell’art. 47, del D.Lgs. 33/2013, è l’A.N.A.C. la quale, in attuazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 47, ha adottato il “*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*” (d’ora in poi “**Regolamento A.N.A.C.**”), (approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 16.11.2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2016) allegato al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale dello stesso [**AII. 2**]; il Regolamento A.N.A.C., come specificato nelle premesse allo stesso, disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’Autorità medesima, delle sanzioni di cui all’art. 47, commi 1, 1-*bis* e 2, del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6.1. Ai sensi del Regolamento A.N.A.C., il responsabile del procedimento (d'ora in poi **"Responsabile del Procedimento"**) è il dirigente responsabile dell'ufficio dell'A.N.A.C. competente dell'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni di cui al Regolamento A.N.A.C. medesimo (d'ora in poi **"Ufficio dell'A.N.A.C."**); il Responsabile del Procedimento può individuare, all'interno dell'Ufficio dell'A.N.A.C., un funzionario per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.

6.2. Il Responsabile del Procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa dei soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento.

ARTICOLO 7 - ACCERTAMENTO

7.1. L'Ufficio dell'A.N.A.C. qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attività della Guardia di Finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al Responsabile Trasparenza della Società di fornire, nel termine di 30 (trenta) giorni, le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente. La richiesta è, altresì, inviata all'OIV della Società, affinché lo stesso attesti lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell'Ufficio dell'A.N.A.C.

7.2. Il Responsabile Trasparenza della Società e l'OIV della Società danno riscontro, anche con una nota congiunta, alla richiesta dell'A.N.A.C., indicando i motivi della mancata pubblicazione e, qualora la stessa dipenda da omessa comunicazione del soggetto obbligato, trasmettono all'A.N.A.C. medesima i dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica certificata personale, e l'indirizzo di residenza dal soggetto medesimo, forniti alla Società.

7.3. Nel caso in cui dalla nota del Responsabile Trasparenza della Società o dell'OIV della Società emerga l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, l'Ufficio dell'A.N.A.C. dispone l'archiviazione, dandone comunicazione al Consiglio dell'A.N.A.C. medesima, mediante predisposizione di un *report* mensile; negli altri casi procede ai sensi del successivo articolo 8.

ARTICOLO 8 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

8.1. Qualora - sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Trasparenza della Società, dell'attestazione dell'OIV della Società o dell'annotazione predisposta dalla Guardia di Finanza - l'Ufficio dell'A.N.A.C. rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della

sanzione, provvede, entro il termine di 90 (novanta) giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al Responsabile della Trasparenza della Società e all'OIV della Società.

8.2. La comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma 8.1. contiene, nel rispetto di quanto previsto nella L. 24 novembre 1981, n. 689:

- a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 (sessanta) giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalità;
- b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
- c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
- d) il termine di 120 (centoventi) giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 (trenta) giorni di cui alla precedente lettera b).

8.3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento.

8.4. L'Ufficio dell'A.N.A.C., ogni 30 (trenta) giorni, predispone l'elenco dei soggetti a cui è stata contestata l'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 n. 33, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell'A.N.A.C., previa informativa al Consiglio dell'A.N.A.C. medesima, ai sensi dell'art. 45, co. 4, del medesimo D.Lgs.

ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA

9.1. Il Responsabile del Procedimento, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, può richiedere alla Società, ovvero ai soggetti obbligati, al Responsabile Trasparenza della Società o all'OIV della Società o alla Guardia di Finanza, documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l'invio dei documenti, fermo restando il termine di conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 8.2., lett. d).

9.2. Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto, nel rispetto del termine di cui al precedente art. 8.2., lett. b), di essere sentito, l'Ufficio dell'A.N.A.C. entro 30 (trenta) giorni fissa l'audizione, convocando l'interessato con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell'audizione sino alla data di svolgimento della stessa.

9.3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione e dello stesso è consegnata copia ai soggetti intervenuti.

ARTICOLO 10 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.1. Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio dell'A.N.A.C. sottopone al Consiglio della medesima le risultanze istruttorie, proponendo:

- a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione;
- b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittali tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

10.2. Il Consiglio dell'A.N.A.C., ricevuta la proposta dell'Ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l'audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone o l'archiviazione del procedimento ovvero l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione comminata.

10.3. Il provvedimento, a firma del Presidente dell'A.N.A.C., indica altresì le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato al responsabile dell'inadempimento. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al Responsabile Trasparenza della Società ed all'OIV della Società.

10.4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento di cui ai precedenti commi 10.2. e 10.3., l'Ufficio dell'A.N.A.C. provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

11.1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell' art. 48 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante "*Il codice dell'amministrazione digitale*" e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (art. 149-*bis* del Codice di Procedura Civile).

11.2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate dal Responsabile Trasparenza della Società, ai sensi dell'art. 14, co. 4, della L. 24 novembre 1981, n. 689, mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia facilmente reperibile la comunicazione o la notificazione potrà avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di Finanza.

11.3. Le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 11.1. e 11.2. si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI – AGGIORNAMENTO

12.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati, si applicano le disposizioni di cui alla normativa in materia, ivi compreso il D.Lgs. 33/2013, gli atti e le interpretazioni adottate dall'A.N.A.C. in materia, anche in modifica e/o abrogazione dei precedenti atti e/o interpretazioni della medesima Autorità.

12.2. Il presente Regolamento sarà sottoposto ad aggiornamento in ragione di mutate esigenze aziendali, di modifiche normative intervenute nel corso della sua vigenza, di linee guida e/o ulteriori atti dell'A.N.A.C. in materia, di indirizzi e/o di indicazioni e/o di interpretazioni provenienti dal Comune di Brescia ed in ogni altra circostanza in cui la Società riterrà necessario e/o opportuno modificarne e/o aggiornarne i contenuti.

12.3. Il presente Regolamento fa salve le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previste dagli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 33/2013.

ARTICOLO 13 – APPROVAZIONE – PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO – DISPOSIZIONI FINALI - ALLEGATI

13.1. Il Regolamento è stato adottato e approvato da Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018.

13.2. Del Regolamento, e delle sue successive modifiche ed integrazioni, verrà data pubblicazione sul sito www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente” - “Disposizioni Generali” – “Atti Generali” – “Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata” – “Atti Amministrativi Generali”.

13.3. Il Regolamento deve essere adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza di tutti i destinatari, a cura del Responsabile Trasparenza della Società, mediante efficaci forme di comunicazione.

13.4. Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti:

- 1) “Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza - disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33” del Comune di Brescia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Brescia in data 12.05.2014, n. 54.
- 2) “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016,

n. 97' approvato dal Consiglio dell'A.N.A.C. in data 16.11.2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5.12.2016).



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 54

Data 12/05/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA -
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART.47 DEL
D.LGS. 14.3.2013 N. 33.

Adunanza del 12/05/2014

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DEL BONO EMILIO - Sindaco	--	
ALBINI DONATELLA	Si	MARTINUZ ALBERTO --
BENZONI FABRIZIO	Si	ONOFRI FRANCESCO Si
BOIFAVA ALDO	Si	PARENZA LAURA Si
BRAGHINI ANNA	Si	PARMIGIANI FRANCESCA Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	PAROLI ADRIANO --
CAPRA FABIO	Si	PATITUCCI FRANCESCO Si
FERRARI LUCIA	Si	PERONI MARGHERITA Si
FERRARI MARIANGELA	Si	POZZI MARCO Si
FORESTI GIOVANNA	Si	PUCCIO FRANCESCO Si
FRANCESCHINI ANITA	Si	SANDONA' LAURA Si
GAGLIA TOMMASO	Si	SCAGLIA DILETTA Si
GALLIZIOLI NICOLA	Si	SIDARI DOMENICA Si
GAMBA LAURA	Si	TACCONI MASSIMO Si
GRITTI MAFALDA	--	UNGARI GIUSEPPE Si
MAIONE GIORGIO	Si	VENTURI LAURA Si
MARGAROLI MATTIA	Si	VILARDI PAOLA Si

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco	Si	MUCHETTI VALTER	Si
FENAROLI MARCO	Si	PANTEGHINI PAOLO	Si
FONDRÀ GIANLUIGI	Si	SCALVINI FELICE	Si
MANZONI FEDERICO	Si	TIBONI MICHELA	Si
MORELLI ROBERTA	Si		

Presiede il Consigliere UNGARI GIUSEPPE

Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA

Delib. n. 54 - 12.5.2014

OGGETTO: Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza - disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che con il D.Lgs 14.3.2013 n. 33, entrato in vigore in data 20.4.2013 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5.4.2013), si riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che in particolare, l'art. 14, con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello locale, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino con riferimento a tutti i propri componenti i seguenti documenti ed informazioni:
 1. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 2. il curriculum;
 3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 4. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 6. le dichiarazioni di cui all'art. 2, della L. 5.7.1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano;
- che ai sensi dall'art. 22, comma 2, del medesimo decreto, le amministrazioni sono tenute, altresì, a pubblicare ed aggiornare

annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati e finanziati dall'Amministrazione medesima ovvero per i quali l'Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori, agli enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione, alle società partecipate anche in misura minoritaria, con l'esclusione delle società menzionate al comma 6, i seguenti dati: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo;

- che gli obblighi di trasparenza di cui sopra sono sottoposti ad uno specifico regime sanzionatorio;
- che la predetta normativa, al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati, all'art. 47 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 comma 2, e 47 comma 2, ultimo periodo, del medesimo decreto;
- che le sanzioni previste dal legislatore presentano diversa natura. Sono infatti disposte tra l'altro:
 - sanzioni amministrative pecuniarie sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall'art. 14 e dall'art. 47, comma 2, secondo periodo, sia nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 22, comma 2;
 - sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) del D.Lgs. n. 33/2013, previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto, che attengono i profili disciplinari e della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili;

Considerato che occorre disciplinare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, in quanto l'articolo 47, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689";

Viste le deliberazioni della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT ora ANAC):

- n. 65/2013 "Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi

politici" con la quale si chiarisce che per quanto concerne i Comuni sono assoggettabili agli obblighi di comunicazione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali;

- n. 66/2013 "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013);

Dato atto che ogni Amministrazione deve provvedere, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla L. 689/1981;

Esaminato lo schema di Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza - disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33", composto da n. 14 articoli, che al presente atto si allega, quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento in oggetto al fine di dare tempestiva attuazione a quanto sopra riportato;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 14.4.2014 dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la commissione consiliare "revisione degli statuti e relativi regolamenti di attuazione" ha espresso in data 5.5.2014 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare il Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza - disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, composto da n. 14 articoli, che al presente atto si allega, quale parte integrante e sostanziale;
- b) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

La discussione è riportata nella prima parte del verbale al n. 54.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Manzoni, si hanno gli interventi dei consiglieri Ferrari M., Maione, Albinì e la replica finale dell'assessore Manzoni.

Indì il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.26	
Voti favorevoli	n.19	
Astenuti	n. 7	(Ferrari M., Maione, Margaroli, Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi)

Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Cantoni, Onofri e Venturi.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza - disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art 47. del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, composto da n. 14 articoli, che al presente atto si allega, quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli. Si dà atto:

- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Cantoni e Venturi;
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Albinì, Benzoni, Gallizioli, Maione, Margaroli, Onofri, Patitucci, Peroni, Pozzi, Sandonà.

Dopo la proclamazione del risultato della votazione da parte del Presidente del Consiglio, i consiglieri Albinì, Benzoni,

Patitucci, Pozzi, Tacconi, dichiarano che intendevano esprimere voto favorevole.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI
C.C. DEL COMUNE DI BRESCIA
IN DATA 12.5.2014 N. 54



COMUNE DI BRESCIA

**REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA –
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART 47 DEL
D.LGS. 14/03/2013 N. 33.**

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di comunicazione e trasparenza delle informazioni riguardanti i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, nonché delle informazioni riguardanti le società e gli enti di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, in seguito indicato brevemente come "decreto".
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, ed in particolare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 47 del decreto di cui sopra.

ART. 2 - SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati di cui al successivo art. 3 il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune. Il Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza, è tenuto alla pubblicazione dei predetti dati.
2. Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto, è tenuto ad adempiere il Dirigente Responsabile del Settore

Coordinamento Partecipate, mentre gli amministratori delle società partecipate sono tenuti a comunicare i dati relativi ai loro compensi ed alle indennità di risultato.

ART. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEI DATI INERENTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1. Gli Amministratori di cui all'art. 2 c. 1 sono tenuti a trasmettere, preferibilmente con modalità telematiche, al Settore Segreteria Generale e Trasparenza, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla data della delibera di surrogazione, e per gli assessori, dall'atto di nomina i seguenti dati:
 - a. dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 441/1982, riguardante il proprio stato patrimoniale, comprensiva delle eventuali partecipazioni/titolarità in società o imprese e delle partecipazioni azionarie, redatta secondo la modulistica predisposta dal Settore Segreteria Generale e Trasparenza;
 - b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, o, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della stessa, un'attestazione relativa a tale circostanza;
 - c. il curriculum vitae, utilizzando di norma il modello europeo da aggiornare in caso di sopravvenute modifiche;
 - d. ogni informazione in merito ai compensi relativi alla carica, eventuali altre cariche in essere o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.La documentazione di cui al comma 1 lett. a) e b) viene presentata anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado degli amministratori, qualora vi consentano. La mancata presentazione della stessa, da parte dei soggetti di cui al presente comma, entro i termini di scadenza previsti per gli amministratori, equivale a mancato consenso e di ciò ne viene data evidenza sul sito istituzionale. (Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle).
2. Il Sindaco e i Consiglieri comunali sono tenuti a presentare altresì entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti una dichiarazione circa le spese sostenute e le obbligazioni assunte in campagna elettorale.
3. La documentazione di cui al comma 1 lett. a) e b) deve essere trasmessa per tutta la durata del mandato, ogni anno.
4. Gli Amministratori devono inviare la documentazione e gli aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 anche per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge separato e dei parenti entro il secondo grado che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

5. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'IRPEF gli Amministratori sono tenuti a depositare l'attestazione di cui all'art. 3 della L. 441 del 5.7./1982 concernente le variazioni della situazione patrimoniale secondo la modulistica predisposta dal Settore Segreteria Generale e Trasparenza. L'attestazione dovrà essere presentata anche se negativa. Dovrà altresì essere presentata nello stesso termine la copia della dichiarazione dei redditi o la dichiarazione di esonero.
6. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, gli amministratori, su richiesta del Settore Segreteria Generale e Trasparenza, dovranno presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Dopo la cessazione dall'ufficio dovrà altresì essere presentata la copia della dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione di esonero entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Tali disposizioni non si applicano nel caso di rielezione del consigliere o di rinnovo dell'incarico.
7. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore Segreteria Generale e Trasparenza.
8. Il Settore Segreteria Generale e Trasparenza provvede tempestivamente alla pubblicazione dei dati di cui sopra e degli altri dati previsti dall'art. 14 del decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.

ART. 4 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI GLI ENTI E LE SOCIETA' VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI

1. Il Settore Coordinamento Partecipate cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto. Cura inoltre il relativo aggiornamento.
2. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Settore di cui al comma 1, l'incarico loro conferito entro trenta giorni dal conferimento stesso, nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento.

3. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore Coordinamento Partecipate.

ART. 5 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b), da parte degli amministratori, così come individuati all'art 2, comma 1, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 del presente regolamento. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il dirigente responsabile della Segreteria Generale e Trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione.
3. Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 14 del decreto, il Settore Segreteria Generale e Trasparenza predispone appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione e li trasmette agli amministratori del Comune entro i termini fissati dalla Legge.

ART. 6 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI

1. Il Dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.
2. Lo stesso, nella richiesta annuale dei dati di cui alla L. 296/2006, segnala la sanzione applicabile agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento .

3. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Settore di cui sopra, l'incarico loro conferito nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato nei termini di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui gli amministratori di cui al comma precedente non provvedano nei termini previsti dal comma 2, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 47, comma 2, ultimo periodo del Decreto ed all'art. 9 del presente regolamento.
5. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore.

**ART. 7 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TENUTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

1. Il Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza del Comune di Brescia invita, con sollecito scritto, il Dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate, in qualità di responsabile dell'ufficio tenuto alla pubblicazione, ad effettuare o completare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 9 e ne dà comunicazione al Segretario Generale, in qualità di responsabile della trasparenza .
2. Nel caso in cui il dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate provveda nel termine assegnato a far pubblicare i dati richiesti, il dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Segretario Generale, in qualità di responsabile della trasparenza, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
3. Nel caso in cui il dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate non provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti e salvo non dimostri che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili, il dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza comunica l'avvenuta inadempienza al responsabile della trasparenza, per l'avvio del procedimento sanzionatorio nonché al

Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane ed al Direttore Generale per le ulteriori sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.

ART. 8 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della ANAC, del Nucleo di Valutazione, ovvero del Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza nel caso di decorso infruttuoso dei termini .

ART. 9 - SANZIONI

1. Le violazioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, lett. a) e b), 6, comma 2 e 7, comma 1, danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.
2. Per le ipotesi di violazione di cui sopra e di quanto indicato agli articoli 14 e 22 del decreto, e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del decreto stesso, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti, in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, secondo quanto di seguito indicato:

parziale o mancata ottemperanza			
	sanzione		pagamento in misura ridotta
	minimo	massimo	un terzo massimo
1° anno	2000	4500	1500
2° anno	3000	5400	1800
3° anno	4000	6600	2200
4° anno	5000	7500	2500
5° anno	7000	9000	3000

E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione negli importi indicati nella tabella.

L'accertamento delle violazioni è effettuato secondo il procedimento di cui alla L. n. 689/1981.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

ART.10 - COMPETENZE

1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del decreto sono individuate come segue:
 - Organo accertatore: Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza.
 - Autorità competente: il Responsabile per la trasparenza.

ART.11 - PROCEDIMENTO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore/responsabile della violazione può far pervenire al Responsabile per la trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.
2. Il responsabile per la trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo accertatore.

ART.12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:
 - sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D.Lgs. 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria comminata, per le violazioni di cui all'art. 14 del decreto;
 - riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

ART.13 - RATEIZZAZIONE

1. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata L. n. 689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ART.14 - ULTERIORI MISURE E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:
 - per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato all'ANAC, ai sensi dell'art. 45, comma 4, a cura del responsabile della trasparenza;
 - per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22, comma 2, del decreto: è comunicato al Settore Finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;
 - per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22, comma 2, commesse dal Responsabile Settore Coordinamento Partecipate: è comunicato al Responsabile per la trasparenza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, in attuazione dell'art 47, comma 2 primo periodo, ed al Direttore Generale e Dirigente Responsabile Risorse Umane per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46 del decreto .

2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla L. n. 689/1981.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* adottato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* adottato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante *"Modifiche al sistema penale"*, con particolare riferimento agli articoli da 13 a 18;

VISTA la legge 5 luglio 1982 n. 141 recante *"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniali titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"*;

VISTO l'art. 14 comma 4 lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* che attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

VISTO l'art. 34 *bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 che consente all'Autorità Nazionale Anticorruzione di potersi avvalere per le attività di vigilanza di propria competenza dell'ausilio della Guardia di finanza;

RITENUTO necessario disciplinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 47 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il nuovo potere sanzionatorio attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione;

RITENUTO necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza;

RITENUTO, pertanto, che l'Autorità nazionale anticorruzione deve considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e di conseguenza anche di quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2006, n. 175, in quanto esse sono determinate *per relationem* attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

EMANA

il seguente Regolamento.

Parte I

Articolo 1 – **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le violazioni sanzionabili ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5;
- f) «amministrazioni ed enti interessati», i soggetti compresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- g) «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ovvero il Responsabile della prevenzione corruzione , individuato in conformità all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal decreto legislativo, 25 maggio 2016, n. 97;
- h) «OIV» l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del 25 maggio 2016, n. 97;
- i) «responsabile della violazione», il responsabile del comportamento sanzionato ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 33 o dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 2 – **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, delle sanzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 3 – **Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell'ufficio competente dell'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli può individuare, all'interno dell'Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.
2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento.

Parte II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 4 – **Accertamento**

1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attività della Guardia di Finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente interessato di fornire, nel termine di trenta giorni, le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente. La richiesta è, altresì, inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell'Amministrazione o dell'ente interessato, affinché lo stesso attesti, ai sensi dell'art. 14 lettera g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell'Ufficio.
2. Il Responsabile della trasparenza e l'OIV o l'Organismo con funzioni analoghe, danno riscontro, anche con una nota congiunta, alla richiesta dell'Autorità, indicando i motivi della mancata pubblicazione e, qualora la stessa dipenda da omessa comunicazione del soggetto obbligato, trasmettono all'Autorità i dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica certificata personale, e l'indirizzo di residenza dal soggetto medesimo, forniti all'Amministrazione/Ente.
3. Nel caso in cui dalla nota del responsabile della trasparenza o dell'OIV o Organismo con funzioni analoghe emerga l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, l'ufficio dispone l'archiviazione, dandone comunicazione al Consiglio mediante predisposizione di un report mensile; negli altri casi procede ai sensi del successivo articolo 5.

Articolo 5 – **Avvio del procedimento e contestazione della violazione**

1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe o dell'annotazione predisposta dalla Guardia di finanza, l'Ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione, provvede, entro il termine di 90 giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al Responsabile della trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689:
 - a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalità;
 - b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
 - c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
 - d) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera b).
3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento.
4. L'Ufficio, ogni 30 giorni, predispone l'elenco dei soggetti a cui è stata contestata l'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell'Autorità, previa informativa al Consiglio, ai sensi dell'art. 45 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 6 – **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, può richiedere alle amministrazioni o enti interessati, ovvero ai soggetti obbligati, al Responsabile della trasparenza o all'OIV o altro Organismo con funzioni analoghe o alla Guardia di finanza, documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l'invio dei documenti, fermo restando il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) .
2. Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto, nel rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del presente regolamento, di essere sentito, l'Ufficio entro 30 giorni fissa l'audizione, convocando l'interessato con atto

scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell'audizione sino alla data di svolgimento della stessa.

3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione e dello stesso è consegnata copia ai soggetti intervenuti.

Articolo 7 - **Conclusione del procedimento**

1. Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:
 - a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione;
 - b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittali tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell'Ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l'audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone o l'archiviazione del procedimento ovvero l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione comminata.
3. Il provvedimento, a firma del Presidente, indica altresì le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato al responsabile dell'inadempimento. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RTPC ed all'OIV al Organismo con funzioni analoghe.
4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

PARTE III

Articolo 8 – **Comunicazioni e notificazioni**

1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell' art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante *“Il codice dell'amministrazione digitale”* e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).

2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate dal responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente interessati, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia facilmente reperibile la comunicazione o la notificazione potrà avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di finanza.
3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.

Articolo 9 – **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile.

Articolo 10 – **Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il Regolamento adottato dall'Autorità il 15 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 e si applica anche agli illeciti posti in essere prima della sua entrata in vigore, per i quali non sono stati ancora trasmessi gli atti al Prefetto ai sensi dell'art. 9 del regolamento del 15 luglio 2015 da ultimo indicato.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2016.

Il Segretario
Maria Esposito